

Unione Province d'Italia



UPI

**EMENDAMENTI DECRETO LEGGE 78/10**

Roma, 17 giugno 2010

## **Art. 5 (Economie negli organi costituzionali, di governo e negli apparati politici)**

- **Aggiungere alla fine del comma 7 la seguente frase:**

**Fino all'emanazione del decreto di cui al presente comma, continua a trovare applicazione la vigente normativa in materia di gettoni di presenza.**

*MOTIVAZIONE: e' indispensabile regolare il periodo transitorio che intercorre tra la vigenza del decreto n.78/10 e il decreto del ministero dell'Interno cui è demandata l'individuazione delle indennità cui parametrare l'indennità di funzione per consiglieri comunali e provinciali.*

- **Riformulare il comma 9 nel modo seguente:**

**9. All'articolo 84 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1:**

- a) le parole: "sono dovuti" sono sostituite dalle seguenti: "è dovuto";**
- b) sono soppresse le parole: ", nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese,"**
- c) dopo le parole "spese di viaggio" aggiungere le parole "e di soggiorno"**
- d) sopprimere le parole da "nella misura fissata" fino alla fine del comma.**

*MOTIVAZIONE: è necessario che agli amministratori che si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente sia garantito, accanto al rimborso delle spese di viaggio, anche quelle di soggiorno.*

## **Art.6 (Riduzione dei costi degli apparati amministrativi)**

- **Al comma 20 dopo il primo periodo inserire il seguente:**

**Per enti locali a decorrere dall'anno 2011 la spesa complessiva di cui alle voci richiamate ai precedenti commi 7, 8, 13 e 14, nonché le spese di cui all'art. 84 del TUEL, come modificato dal comma 9 del presente articolo, non può essere superiore all'ottanta per cento di quella media impegnata nel triennio 2007-2009.**

*MOTIVAZIONE: Si ritiene quanto meno opportuno che, in coerenza con l'autonomia organizzativa e finanziaria degli enti, siano gli stessi a scegliere su quale voce operare una riduzione del 20% complessivamente inteso. Le voci interessate sono quelle per studi e incarichi di consulenza (comma7); per relazioni pubbliche e convegni (comma 8); per attività di formazione (comma 13) e per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio delle autovetture (comma 14). Il testo attuale invece opera un taglio singolo per ciascuna voce che non solo è lesivo dell'autonomia dell'ente, ma opera una penalizzazione indiscriminata rispetto a quegli enti che nell'anno 2009 hanno già significativamente ridotto le medesime voci in bilancio.*

- Al comma 20, dopo le parole "agli enti del Servizio sanitario nazionale", aggiungere le seguenti parole" e loro associazioni rappresentative".
- al comma 20, aggiungere infine il seguente periodo: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano inoltre all'Anci, all'Upi e loro strutture controllate e partecipate".

#### **Art. 8 (razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche)**

- Alla fine del comma 2 aggiungere il seguente capoverso:

Per gli enti locali gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 2, comma 222, si intendono riferiti agli immobili di proprietà delle amministrazioni dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche.

*MOTIVAZIONE: l'emendamento si rende necessario per chiarire la portata delle comunicazioni che gli enti locali devono effettuare al ministero dell'economia ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale dello Stato. E' dunque necessario precisare che gli immobili i cui estremi sono da comunicare sono solo quelli di proprietà o di altre amministrazioni pubbliche.*

#### **Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico)**

- Eliminare il comma 1

*MOTIVAZIONE: Il comma 1 che qui si intende eliminare di fatto sostanzia un blocco di retribuzione individuale, che va ad aggiungersi a quello complessivamente previsto per tutto il pubblico impiego. E' infatti necessario superare questo doppio blocco prevedendo solo il principio generale di contenimento delle spese di personale all'ammontare complessivo delle risorse impiegate per il personale dell'anno 2010. Ciò permetterebbe agli enti di proseguire o avviare percorso di efficienza e di premiare i comportamenti virtuosi dei dipendenti, attraverso la possibilità di differenziare il trattamento accessorio dei dipendenti a seconda della loro concreta produttività, anche al di là dei trattamenti procacite ricevuti nel 2010, ma sempre nel limite complessivo dell'ammontare delle risorse disponibili in quell'anno per le spese di personale*

#### **Art. 14 (Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali)**

- Al comma 1 eliminare la lettera c):
- Dopo il comma 1 inserire il seguente:

**1.bis) Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 attraverso una ulteriore riduzione del saldo tendenziale di comparto pari a 200 milioni per l'anno 2011 e a 300 milioni per gli anni 2012 e 2013. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ed ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero dell'Economia, previo parere della Conferenza Unificata, provvede con un proprio decreto all'aggiornamento dei meccanismi di calcolo e delle basi di riferimento necessari al raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno di cui all'art. 77bis, comma 3, del decreto legge n. 112/08 convertito con modificazioni dalla legge n. 133/08, assicurando una equilibrata distribuzione degli oneri complessivi tra tutti gli enti, nonché garantendo l'esclusione dalle voci di spesa utili ai fini del saldo, di quelle riferite ad edilizia scolastica, viabilità e dissesto idrogeologico.**

- Al comma 2 eliminare il quarto e quinto capoverso.
- Al comma 2 dopo il terzo capoverso inserire il seguente: "In sede di attuazione dell'art.11 della legge n. 42/09 in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal comma 1bis del presente articolo."

*MOTIVAZIONE: il taglio dei trasferimenti correnti alle Province non è una misura sostenibile né equa: si prefigura infatti una riduzione di oltre il 30% per il 2011 e di oltre il 40 per il 2012 delle risorse erogate alle Province. E' necessario ridurre l'impatto e operare una riduzione dell'indebitamento attraverso la ridefinizione del patto di stabilità interno e dunque del meccanismo previsto dall'art. 77bis della legge n. 133/08, prevedendo una nuova base di calcolo, nuovi coefficienti ed una nuova ripartizione dell'onere della manovra su tutti gli enti. Ma soprattutto la manovra a carico delle Province non deve incidere sull'attuazione del federalismo fiscale: va salvaguardato il livello di finanziamento attuale degli enti locali nella fase di avvio del federalismo fiscale di cui alla legge n. 42/09 come già definito in sede di Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, e rispetto al quale si dovrà costruire l'autonomia finanziaria degli enti.*

- Al comma 7 dopo le parole "con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali" inserire le parole "nonché degli oneri relativi alle indennità di vacanza contrattuale,"

*MOTIVAZIONE: E' necessario escludere dal limite di riduzione le risorse dalla cui erogazione non si può derogare.*

- Al comma 11 sostituire la parole "0,78%" con la parola "10%"

*MOTIVAZIONE: L'esclusione dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità dello 0,78% dei residui passivi in conto capitale è una misura assolutamente insufficiente rispetto agli spazi e alle necessità attuali degli enti locali. E' necessario che tale soglia percentuale venga innalzata almeno fino al 10% affinché si possano registrare riscontri positivi in termini di pagamenti degli interventi infrastrutturali realizzati o in corso di realizzazione sul territorio, al fine di contribuire ad una fase anticiclica che altrimenti rischia di non decollare più.*

- **Dopo il comma 13 inserire il seguente:**

**13bis: Per l'anno 2010 è attribuito alle Province un contributo per un importo complessivo di 50 milioni da ripartire con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali. I criteri devono tener conto della riduzione delle entrate registrate dalle Province. Il suddetto contributo non viene conteggiato tra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno.**

*MOTIVAZIONE: Alla stregua dei Comuni, le Province intendono sottolineare come al trend discendente delle entrate proprie provinciali debba individuarsi una contribuzione ad hoc da parte dello Stato, anche in considerazione non solo della impossibilità di manovrabilità delle aliquote, ma anche e soprattutto alla impossibilità per le Province di effettuare un recupero di evasione ed elusione delle imposte, a fronte della indisponibilità delle basi informative necessarie allo stesso.*

- **Dopo il comma 31, aggiungere il seguente comma:**

**31bis. al decreto legge 25 gennaio 2010, n.2, come convertito in legge 26 marzo 2010, n.42, all'articolo 1, comma 1 quinquies, sopprimere le parole "nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza" ed aggiungere il seguente periodo: "nelle more dell'emanazione delle predette leggi regionali le Province possono organizzare e gestire i servizi idrico e rifiuti"**

*MOTIVAZIONE: L'emendamento è necessario per assicurare un regime transitorio garantito ed uniforme nel caso di mancato adempimento da parte delle regioni. E' naturale quindi che, alla soppressione delle Autorità d'Ambito, siano le Province e le loro forme associative a riappropriarsi delle funzioni, esercitandole fino a quando le Regioni stesse non intervengono in materia. Ciò inoltre determina una riduzione dei costi.*

#### **Art. 19 (aggiornamento del catasto)**

- **Al comma 4, dopo le parole "ai comuni" aggiungere le parole "e alle Province"**

*MOTIVAZIONE: l'allargamento alle Province della consultazione delle banche dati catastali si rende quanto meno opportuna in virtù delle funzioni di programmazione e pianificazione di area vasta, nonché di supporto tecnico-amministrativo ai medi e piccoli comuni.*